

A.S. 1955

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente articolo:

Articolo 8 bis
(Proroga di termini in materia di agricoltura)

1. Al fine di completare il quadro normativo regionale che consenta l'attuazione delle misure necessarie per garantire l'effettiva coesistenza tra le diverse forme di colture che attualmente possono essere praticate, come stabilito dal D.L. 22 novembre 2004, n. 279, convertito nella legge 28 gennaio 2005, n. 5, sono sospese la sperimentazione in campo aperto e l'avvio delle coltivazioni di organismi geneticamente modificati su tutto il territorio nazionale, fino a quando le Regioni non abbiano adottato i Piani di coesistenza, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 22 novembre 2004, n. 279.

Ferrante